


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — MERCOLEDÌ 16 GENNAIO

NUM. 13

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — nel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA, centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Per gli annunci giudiziari L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di essa ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 3077 (Serie 2.a).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Solenni funerali anniversari per S. M. Vittorio Emanuele II —

Leggi e decreti: Regio decreto numero MMMXCII (Serie 3^a, parte supplementare), che aumenta di lire 11,500 il fondo iscritto nel bilancio della Pubblica Istruzione a titolo di assegno per il mantenimento di posti gratuiti nel Collegio convitto di Assisi — Regolamento organico e disciplinare per la R. Scuola pratica di agricoltura di Ascoli Piceno, annesso al R. decreto n. 5870 (Serie 3^a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio n. 12

— Ministero della Marina: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministeri delle Finanze e del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero dell'Interno: Circolare sull'emigrazione — Direzione Generale dei Telegrafi: Avviso.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

Stamane, nella chiesa de' Ss. Martiri (Pantheon) furono celebrati a cura dello Stato, col consueto solenne rito, funerali onori anniversari per gran Re Vittorio Emanuele II. Vi intervennero le Case civili e militari delle LL. MM. il Re e la Regina, i Cavalieri dell' Ordine della SS. Annunziata, le Presidenze e Deputazioni del Parlamento Nazionale, i Grandi Dignitari di Corte, il Corpo diplomatico, i Ministri Segretari di Stato, tutti gli Ordini della Magistratura, dell'Università, delle Amministrazioni civili e militari, e numerosissimi invitati.

LEGGI E DECRETI

Il Numero MMMXCII (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 17 febbraio 1884, N. 2016;

Veduto il regolamento del 4 maggio 1885, N. 3074;

Veduta la ripartizione in articoli del Capitolo 45 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per il corrente esercizio finanziario;

Volendo aumentare il numero dei posti gratuiti istituiti a beneficio dei figliuoli degli insegnanti elementari nel collegio Convitto principe di Napoli in Assisi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il fondo iscritto nell'art. 7 del Capitolo 45 del Bilancio del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio corrente a titolo di assegno per mantenimento di posti gratuiti nel Collegio Convitto d'Assisi è aumentato della somma di L. 11,500 (lire undicimila cinquecento) che verrà prelevata dall'art. 2° del Capitolo 45 stesso.

Art. 2. — Tale variazione sarà di anno in anno conservata nei corrispondenti Capitoli ed articoli del bilancio di quel Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Regolamento organico e disciplinare per la R. Scuola pratica di agricoltura di Ascoli Piceno, annesso al R. decreto n. 5870 (Serie 3^a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio, n. 12.

REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE per la R. Scuola pratica di agricoltura di Ascoli-Piceno

I.

Istruzione.

Art. 1. L'istruzione nelle Scuole pratiche di agricoltura ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

Art. 2. L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà agglungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un anno complementare al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Art. 3. Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno, della computisteria e della calligrafia;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti; e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Art. 4. Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gli insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che siano state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico.

Nel periodo in cui cessano le lezioni gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni, senza che ciò dia veruno diritto a riduzione di retta o di tassa.

II.

Amministrazione della Scuola.

Art. 5. All'amministrazione della Scuola soprintende un Comitato composto di due delegati del Governo, di due delegati della provincia, di un delegato del Comune, e di un delegato della Congregazione di carità. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri effettivi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio 2 anni e può essere riconfermato.

Art. 6. Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1885 sulle scuole pratiche e speciali di agricoltura:

a) rappresentare la scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dello articolo 32;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al Ministero entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Art. 7. Le deliberazioni del Comitato non sono valide se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 8. Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del direttore della scuola, provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore, e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.

Art. 9. In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze ordinarie del Comitato amministrativo si tengono ogni mese, e le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda. Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Art. 10. Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

Personale della Scuola.

Art. 11. Il personale superiore della scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agricoltura, della zootecnia, delle arti ad essa attinenti, della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno, e della computisteria.

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno;

c) di un maestro e censore di disciplina che insegna gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e della calligrafia.

La nomina del personale superiore è fatta con decreto reale; con decreto ministeriale si provvede alla sua destinazione.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra, potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnare alcune delle materie sopra indicate.

Uno degli insegnanti è incaricato, con decreto ministeriale, della direzione della scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.

Art. 12. Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura la esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti, e fa registrare, di giorno in giorno, tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Art. 13. Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffici che ad essa si attendono.

Cura che sieno tenuti esattamente gli inventari d'ogni sorta, i libri computistici, registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della scuola, i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese, alle famiglie degli alunni e a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico; manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola.

Aiuto-direttore.

Art. 14. L'aiuto direttore coopera col direttore nell'amministrazione dell'azienda, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio, ed in caso di assenza ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

Censore-maestro.

Art. 15. Ha l'obbligo di curare in particolar modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Art. 16. Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro e gli incaricati d'insegnamenti tecnici speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorge il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Art. 17. Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali; e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 32.

Capo-coltivatore.

Art. 18. Fa parte del personale inferiore il capo coltivatore, le cui attribuzioni sono:

- a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;
- b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;
- c) soprintendere a tutti gli operai e ai coloni;
- d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;
- e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Art. 19. Potrà anche esservi un aiuto al capo coltivatore, specialmente incaricato di attendere direttamente alle coltivazioni, coadiuvare e surrogare il capo-coltivatore in caso di urgenza.

IV.

Alunni.

Art. 20. Gli alunni sono interni ed esterni.

Il numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze della istruzione pratica; però, salvo casi eccezionali, non può eccedere quello dei 45. Il numero degli alunni esterni non può eccedere quello di 6.

Art. 21. Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

- a) provengano di preferenza da famiglia campagnola;
- b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17;
- c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiolo;
- d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime due classi elementari;
- e) sieno forniti di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal Comitato amministrativo.

Art. 22. La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare, a bimestri, anticipati la retta che verrà determinata annualmente, a norma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a

conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo. Sarà del pari stabilita la somma da depositarsi per le spese minute.

Art. 23. All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo precedente al capoversi *a, b, c, d*. Essi devono pagare eziandio un'annua tassa che sarà fatta conoscere nel modo di cui sopra, siano o no della provincia in cui risiede la scuola.

Art. 24. Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola. Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Art. 25. Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo, e sotto capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Art. 26. Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, non si concedono vacanze nè ai convittori, nè agli esterni. Si può solo consentire agli uni e agli altri una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Art. 27. Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme approvato dal Ministero.

Tutti gli esterni vestono nella scuola un camiciotto da fatica con berretto parimenti uniforme.

Art. 28. Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

E' pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Art. 29. Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza non solo delle norme contenute nel presente regolamento ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Art. 30. Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

- a) lode in presenza della classe;
- b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;
- c) posto di onore in classe;
- d) grado di capo e sotto-capo squadra;
- e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della Scuola lo consenta, potrà essere concesso un posto semigratuito per l'anno scolastico successivo, a que' due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sé nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere concessa altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera *e*, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonar prima la scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle Autorità del luogo.

Art. 31. Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:

- a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato, o in pubblica classe;
- b) privazione di parte o di tutta la ricreazione; note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione;
- c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;
- d) rimozione dai gradi;
- e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato d'amministrazione;

g) allontanamento dalla scuola;

h) espulsione.

Art. 32. E' attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b, c, d*, e le pene alle lettere *b, c, d, e*.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f, g, h*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo. L'approvazione del Ministero è necessaria per l'applicazione della pena segnata alla lettera *h*.

Il conferimento dei posti semigratuito e della ricompensa, di che al 2° e 3° capoverso dell'articolo 30, è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

Esami.

Art. 33. Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 34. Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sull'istruzione elementare indicata alla lettera *d* dell'articolo 21, da sostenersi in conformità delle disposizioni, che regolano l'istruzione stessa nella provincia ove ha sede la Scuola.

Art. 35. Gli esami di promozione hanno due sessioni; l'una ordinaria, nella prima decade di agosto; l'altra di riparazione, in settembre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie deve ripetere l'anno.

Art. 36. Chi, dopo avere ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la Scuola.

Art. 37. Gli esami di licenza si tengono dal 20 settembre al 10 novembre, in giorni da stabilirsi dal Ministero.

Art. 38. Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali, e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agricoltura.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agricoltura, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro, il disegno e la calligrafia si prende la media annuale.

Art. 39. L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova scritta sugli elementi:

di agricoltura (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);

di computisteria;

nella prova orale sugli elementi:

di agricoltura (intero programma);

di computisteria;

di agrimensura;

di chimica agricoltura;

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40. La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero e il Comitato d'amministrazione possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Art. 41. Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
B. GRIMALDI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

AGRARIA.

I.

Agronomia.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche di un terreno. Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno. — Correttivi dei terreni troppo tenaci e del troppo sciolti.

Splanamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne: disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni della siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Torni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere. — Concime più semplici ed economiche — Cure al letame. — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame. — Qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese: sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia: arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a buche

lunga e a bure corta — Aratri con o senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre, e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminazione e governo delle piante erbacee. — Quanto importi di aver buon seme. — Preparazione del seme — Seminazione a spaglio, a righe, a buchette — Seminazione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione e governo delle piante legnose. — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine. — Innesti. — Trapiantamenti a dimora — Principii generali della potatura delle piante legnose.

II.

Coltivazioni speciali. (1)

Quadro generale delle culture.

Piante erbacee. — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. — Brevi nozioni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiolo, lupino, pisello, ecc.

Piante tuberose: patata, *topinambour*.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, ravizzone, colza, ecc.

Cenni sulle piante industriali.

Piante da erba: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, sorgo, rape, fave, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione d'un prato permanente asciutto e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, cenni sui prati irrigui, ecc.

Falcatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno — Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esami degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose. — Coltivazione della vite — Scelta del terreno e sua preparazione; impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema Guyot, ad alberello, a conocchia, ed a cordone orizzontale — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione — Coltivazione della vite associata all'acero.

Nemici e avversità, modo di combatterli.

Nozioni intorno alle viti ritenute resistenti alla fillossera e ai modi di innestarle con le viti indigene.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti per la regione. —

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminazione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondari — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

Coltivazione dell'ulivo — Coltivazione del gelso, olmo, acero e di altre piante legnose utili per la foglia — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione. — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte. — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

Nozioni elementari di silvicoltura. — Essenze più importanti che prosperano nella regione — Prodotti che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

Nozioni elementari di orticoltura. — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizione da darsi ai medesimi — Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

III.

Zootecnia.

Generalità. — Animali domestici — Bestiame rurale: cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vacche, pecore, porci — Animali da cortile e da colombaia: polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vacche al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Cenni di igiene zootecnica. — Agenti esteriori — Aria, luce, elettricità, ecc.; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali; governo della mano, bagno, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Principali e più importanti foraggi: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — Modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, slaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume e in peso; razione di mantenimento; razione di produzione; quantità di bevanda — Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; pascolo e stabulazione mescolatamente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle riserve foraggere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro, ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — Finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — convenienza degli accoppiamenti precoci — monta libera e monta a mano — sistemi di riproduzione: selezione, incrocio, meticcamento — casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — meticci — ibridi — cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — cure da usarsi nel tempo del parto — cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina. — Particolarità riguardanti la specie cavallina — scelta dei procreatori — monta — durata della gestazione; parto; allattamento; slattamento; ferratura — cura da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti. — Caratteri del fieno, del mulo e del bardotto.

Allevamento della specie bovina. — Particolarità riguardanti la specie bovina — attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la ra-

zione; numero dei pasti — utilizzazione della forza muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini — produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guénon — alimentazione appropriata alle vacche da latte — del vitellame; cure che richiede e sua diversa destinazione — perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

Allevamento della specie ovina — Particolarità riguardanti la specie ovina — vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — alimentazione; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — carne degli ovini; ingrassamento — perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

Allevamento della specie suina — Particolarità riguardanti la specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — alimenti più appropriati — prodotti.

Allevamento dei bachi da seta — Vita del baco; condizioni della bigattiera; incubatrice; tralicci; castelli; carta; reti e bosco — Incubazione del seme; prima età dei bachi; seconda età; terza età; quarta età; quinta età — Preparazione del seme e sua conservazione; cagnoni nemiche.

Nozioni sull'allevamento degli uccelli da cortile (polli, colombi, ecc.) e dei conigli.

Nozioni elementari di apicoltura.

IV.

Industrie rurali.

Macerazione del lino e della canapa — Prime preparazioni del tiglio.

Caseificio — Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Olioificio — Principi fondamentali — Locali — Macchine ed attrezzi — Purificazione e chiarificazione degli oli — Trattamento delle sanse.

V.

Economia rurale.

Nozioni preliminari - Capitali impiegati nell'industria agraria. — Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario — Del terreno — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse. — Grandi e piccoli poderi.

Del fabbricati: situazione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai: ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame — Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda — Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame speciale della mezzadria — Contratti colturali di terreni di pianura e di quelli di collina — Famiglie coloniche — Attribuzioni dei componenti — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali: attitudini attribuzioni e doveri.

Sistemi di coltura — Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

Ordinamento di un'azienda rurale nella provincia.

Nozioni elementari intorno al credito fondiario, al credito agrario, alle assicurazioni, ai consorzi e alle società cooperative.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza — Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1.º; della chimica e della zoologia nel 2.º; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3.º.

L'insegnante curerà, che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica — Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilance — Equilibrio dei liquidi — Principio d'Archimede, sue applicazioni.

Cenno sui fenomeni capillari ed osmotici.

Del gaz — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiazione del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Caldaie — Manometri — Brevi nozioni sulle macchine a vapore.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Delle lenti e del microscopio — Azione della luce sulla vegetazione.

Elettricità — come si manifesta — Effetti sui vari corpi e sulle piante in ispecie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Fenomeni magnetici — Bussola.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti — Influenza delle meteore sulle piante.

Dei climi — Definizione — Vicende delle stagioni — Climi caldi, climi freddi — Climi secchi e climi umidi — Conseguenze per l'agricoltura — Difesa delle piante contro i danni del gelo e contro il vento — Caratteri del clima della regione — Coltivazioni più adatte.

Chimica — Corpi elementari e corpi composti — Metalli e metalloidi — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Alluminio e manganese — Rame.

Cenni intorno alle proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria — Terreno e sue proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali, e sulla composizione delle piante.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Cenni sulle acque potabili e su quelle per l'irrigazione.

Industrie rurali — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcolica — Saggio dei vini — Latte; sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio: sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti per bestiame: loro preparazione e trasformazioni.

Mineralogia e geologia — Nozioni di fisica terrestre — Rocce e

minerali — Cenni sulle proprietà dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti — Caratteri delle principali rocce plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Botanica. — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Parti delle piante — Radice — Fusto — Foglie.

Radici semplici, composte, avventizie.

Fusto e sue parti — Tronco — Rami — Rizomi — Tuberi.

Foglia: sue parti.

Gemma.

Fiore — Infiorescenza — Frutto,

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Libro e legno — Formazione delle zone legnose secondarie.

Absorbimento dei principi nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Elementi nutritivi assorbiti dal suolo — Elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Cenni intorno alle crittogame.

Brevi notizie sulle principali piante coltivate.

Zoologia. — Generalità — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — *Apparecchio locomotore*; ossa, articolazioni, muscoli — Cenni sull'*apparecchio nervoso*, e sugli *organi dei sensi* — *Apparecchio nutritivo*; sistema digerente, digestione — sistema circolatorio, circolazione — sistema respiratorio — respirazione — sistema urinario, secrezione dell'urina — *Apparecchio riproduttivo*; sistema genitale maschile e femminile.

Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti: generalità, parti del loro corpo, metamorfosi — Cenni sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa, che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre. A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Pongano i maestri la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori, a racconti storici e morali; a biografie, a lettere e simili; e adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando. Nè dimentichino eziandio i maestri che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, qual'è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti di una buona educazione.

Per quanto si attiene a precetti, basterà, il primo anno, spiegare le parti del discorso: il secondo anno, si tratterà della sintassi, dell'ortografia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componenti in prosa, ammaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo al georgico, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continua lettura, tanto per giustizia di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia.

L'insegnamento dura due anni.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avvertano i maestri, essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia, imparino a conoscere particolarmente l'Italia e più particolarmente ancora la regione e la provincia, cui appartiene la scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni:

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone.

Nomenclatura delle acque e delle terre.

La seconda parte comprende: cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia, sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA E DI GEOMETRIA.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (nei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

Geometria. — Nozioni preliminari; rette perpendicolari ed oblique; rette parallele — Triangoli — Parallelogrammi — Poligoni — Cerchio e sue parti — Misura delle aree delle principali figure geometriche.

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle bliche di fieno, del mucchi di ghiaia, ecc.; misura del volume dei tini e delle botti.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1°.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale, o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Anno 2°.

Disegno geometrico — risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai cerchi ed alle ellissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Disegno topografico — scale di proporzione — applicazioni — copia e riduzione dei disegni — segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Anno 30

Disegno delle coltivazioni diverse, delle strade, della acque, ecc.
Disegno dei poderi, di piccole costruzioni rurali e di macchine agrarie.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE ED AGRARIA

Nozioni preliminari. — Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa e libri sussidiari diversi.

Inventario — Cautela nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno

Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno.

Bilancio.

Preventivi — consuntivi — relazione.

Nozioni pratiche relative alle scritture ed ai contratti.

Operazioni più semplici e più frequenti derivate dal credito agrario, dal credito fondiario, dai consorzi e dalla cooperazione.

Esercizi continuati intorno al modo di tenere i libri delle aziende rurali (a scrittura semplice ed a scrittura doppia).

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti, come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione; suo uso.

Squadro graduato; sua descrizione; suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — rilevamento di un terreno col mezzo di patine e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadra agrimensorio — Rilevamento con lo squadra graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — livello vero e apparente — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modi di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e rinterrii.

ELEMENTI DI CALLIGRAFIA.

L'insegnamento della calligrafia ha uno scopo modesto e pratico: abituare i giovani all'uso di una scrittura chiara e, quant'è più possibile, nitida. Il docente deve esercitare gli alunni esclusivamente nel carattere corsivo inglese.

RIPARTIZIONE E ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ANNI DI CORSO		
	I	II	III
	Ore per settimana		
Lingua italiana	4	3	2
Storia e geografia	2	2	—
Aritmetica e geometria	3	2	—
Computisteria generale ed agraria.	—	2	3
Disegno	3	2	2
Calligrafia	2	—	—
Scienze fisiche e naturali	4	3	2
Agraria (con l'economia e le industrie)	—	4	4
Zootecnia	—	—	2
Agrimensura	—	—	3
	18	18	18

Elementi di.

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato ad esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

B. GRIMALDI.

(Modello di attestato di licenza)



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale dell'agricoltura

R. Scuola pratica di agricoltura per la provincia di _____

in _____

ATTESTATO DI LICENZA

Il Signor _____ del _____ nato

in _____ provincia di _____ alunno _____

di questa Regia Scuola pratica di agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove di esame: onde in conformità dell'art. 10 della legge 6 giugno 1885


N. 3141 (serie 3^a) gli si rilascia il presente attestato.

188 _____

Il Presidente del Comitato amministrativo

Il Direttore

Il Regio Commissario





REGIA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

Attestato degli esami di licenza

Il Signor _____ del _____ nato in _____
 provincia di _____ alunno _____ di questa
 Regia Scuola pratica di agricoltura, ha riportato negli esami di
 licenza la seguente classificazione.

Materie d' esame	PROVE		ESERCITAZIONI pratiche	NOTE
	scritte	orali		

Lavoro (media dei voti riportati nel triennio) _____ punti _____

E' stato licenziato con voti _____ su _____
 188

Il Direttore

NB. I regolamenti delle altre R. Scuole pratiche di agricoltura verranno pubblicati nei numeri successivi.

ERRATA-CORRIGE.

Nell' art. 12, lettera d, della Legge del 30 dicembre 1888 N. 5866, stampata nella Gazzetta Ufficiale N. 306 del 1888 pag. 5892, dov' è scritto 26 novembre 1879, si corregga 20 novembre 1879; e nel citato art. lettera f, dov' è scritto 20 settembre 1879, si corregga 20 novembre 1879.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:

Con Regi decreti del 29 novembre 1888:

- Basso Carlo, capitano di fregata, nominato comandante della fregata « Vittorio Emanuele » in armamento ridotto.
 Fabrizi Fabrizio, capitano di fregata, nominato comandante della corazzata « Amedeo » in armamento ridotto.
 De Cosa Ferdinando, capitano di corvetta, nominato comandante della corvetta « Caracciolo » in armamento ridotto.
 Guglielminetti Secondo, capitano di vascello, nominato comandante dell'ariete torpediniere « Etna » in sostituzione dell' ufficiale superiore di pari grado Castelluccio Ernesto.
 Balloni Silvio, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 63 S.
 Ruggero Giuseppe, id. id., nominato comandante della torpediniera 66 S.

Alba Antioco, allievo commissario, collocato in aspettativa per esonerazione dall'impiego.

Con Regi decreti del 2 dicembre 1888:

- Racchia comm. Carlo Alberto, vice ammiraglio, nominato cavaliere di gran croce dell'ordine della Corona d'Italia.
 Iachia dott. Moisè Scipione, medico locale di porto a Livorno, revocato il precedente decreto Reale in data 24 giugno 1888 con cui veniva nominato a tale impiego, a datare dal 1° luglio 1888. Nominato invece con decorrenza dal 1° agosto 1888.

Con Regio decreto del 6 dicembre 1888:

- De Varda Giovanni, nominato, in seguito a risultato di pubblico concorso, professore aggiunto di scienze di 2^a classe (per la chimica) nel corpo civile insegnante della R. Accademia navale con l'annua paga di lire 2,000.

Con R. decreti del 9 dicembre 1888:

- Angeloni Samuele, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2^a classe nel Corpo sanitario militare marittimo.
 Martinez Gabriele, contrammiraglio, esonerato dalla carica di comandante della 2^a divisione della squadra permanente e nominato membro del Consiglio superiore di marina.
 Carbone Giuseppe, tenente di vascello, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva al 3° dipartimento marittimo in sostituzione del capitano di corvetta Fergola Salvatore.
 De Palma Gustavo, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Messaggero ».
 Castagneto Pietro, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 87 S.
 Spezia Emilio, tenente di vascello, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva al 1° dipartimento marittimo in sostituzione del capitano di corvetta Bregante Costantino.
 Acton Emerik, contrammiraglio, nominato direttore generale dell'arsenale del 2° dipartimento marittimo.
 Bertone di Sambuy Federico, contrammiraglio, esonerato dalla carica di comandante del corpo Reale equipaggi e nominato direttore generale dell'arsenale del 3° dipartimento marittimo.
 Civita Matteo Luigi, contrammiraglio, collocato in servizio ausiliario, per sua domanda, dal 1° gennaio 1889.
 Allevoli Eriberto, medico di 2^a classe, in aspettativa per motivi di famiglia, accordategli la volontaria dimissione dal Regio servizio.
 Magagnoli Gio. Battista, capitano di vascello, promosso contrammiraglio.
 Frigerio Gio. Galeazzo, id. id. id.
 Magnaghi Gio. Battista, contrammiraglio, esonerato dalla carica di direttore dell'ufficio idrografico e nominato membro del Consiglio superiore di marina.
 Frigerio Gio. Galeazzo, contrammiraglio, nominato comandante del Corpo Reale equipaggi.

Con Regi decreti del 13 dicembre 1888:

- De Libero Alberto, capitano di fregata, nominato comandante dell'incrociatore torpediniere « Goltz » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Mirabello Carlo.
 Rebaudi Agostino, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Rapido ».
 Carnevale Lanfranco, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera-avviso « Aquila » in riserva.
 Sery Giovanni, tenente di vascello, esonerato dal comando della torpediniera-avviso « Aquila » in riserva è nominato comandante della torpediniera 107 S.
 Negri Carlo, tenente di vascello, esonerato dal comando della torpediniera 97 S e nominato comandante della torpediniera 23 T.
 Marocco Giovanni Battista, tenente di vascello, esonerato dal comando della torpediniera 23 T e nominato comandante della torpediniera 97 S.
 Petri Giuseppe farmacista di 3° cl., accordategli le volontarie dimissioni dal Regio servizio.
 Faè Giuseppe, nominato, in seguito a risultato di pubblico concorso.

professore aggiunto di scienze di 2^a classe (per la Fisica) nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale, con l'annua paga di lire 2000.

Vulten Eugenio, ufficiale di porto di 1^a classe, collocato, sulla sua domanda, a riposo per motivi di salute, ed ammesso a far valere i titoli a pensione.

Con Regio decreto 16 dicembre 1888:

D'Henry Luigi, ufficiale di porto di 2^a classe, rettificati i di lui nomi di battesimo Luigi Giuseppe in quelli di Giuseppe Maria Luigi.

Con Regi decreti 20 dicembre 1888:

Mordello Giuseppe, ufficiale di porto di 2^o classe, promosso ufficiale di porto di 1^a cl.

Orecchio Vincenzo, ufficiale di porto di 3^a classe, id. id. ufficiale di porto di 2^o cl.

Pallano Francesco, applicato di porto di 1^a classe, id. id. ufficiale di porto di 3^a cl. per risultato di esame di concorso.

Baldinotti Primario, applicato di porto di 2^o cl., id. id. applicato di porto di 1^a cl.

Grisolia Salvatore, medico capo di 2^a classe, promosso medico capo di 1^o classe.

Nicastro Enrico, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 67 S.

Amoretti Carlo, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Raptido » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Rebandi Agostino.

Corbara Achille, commissario di 1^a classe nella posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo, per sua domanda, continuando a far parte della riserva navale.

Con Regi decreti 23 dicembre 1888:

Frigerio Giov. Galeazzo, contrammiraglio, esonerato dalla carica di primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia Duca di Genova

Bollati di Saint Pierre Eugenio, tenente di vascello in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro:

Con decreti in data del 20 dicembre 1888 al 3 gennaio 1889:

Altamura Leonardo, agente di 1. classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, nominato ispettore di circolo di 2. classe nell'amministrazione stessa.

Landucci Pietro, id. id. id., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a partire dal 1. gennaio 1889.

Arrigotti Giovanni, archivista di 3. classe nel Ministero della guerra, nominato archivista di 3. classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Napoli.

Pinto cav. Salvatore, segretario amministrativo di 1. classe nel Ministero delle finanze, sospeso dallo stipendio per giorni cinque per insubordinazione e per abituale negligenza.

Guerra Francesco, ufficiale alle visite di 2. classe nelle Dogane, nominato sotto ispettore nel corpo delle guardie di finanza, per merito di esame.

Scolaro Giuseppe, Fregosi Luigi, tenenti di 2. classe nel Corpo delle guardie di finanza, promossi alla 1. per anzianità.

Vezzegnassi Ferdinando, sottotenente id., nominato tenente di 2. classe nel Corpo stesso per anzianità.

Ferrari Andrea Giulio, id. id., id. id. id. per scelta.

Milia Giovanni, Marcarelli Domenico, Bertolli Pietro, brigadieri id., id. sottotenenti id., per merito di esame.

Cacciami cav. Carlo, segretario amministrativo di 1. classe nel Ministero del Tesoro, sospeso dallo stipendio per giorni 20 per gravi mancanze contro la disciplina, revocata la sospensione.

Grasselli cav. Luigi, tesoriere provinciale di 2. classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal giorno in cui cesserà dall'esercizio delle sue funzioni.

Garroni cav. Alberto, magazziniere di 2. classe nei depositi dei sali e del tabacchi, id. id. id. per motivi di salute, a datare dal 1. gennaio 1889.

Soldati Edoardo, ingegnere di 2. classe nel personale tecnico di finanza, id. in aspettativa id. id. per tre mesi, id. id.

Droetti Giuseppe, applicato di 1. classe nelle Avvocature erariali, nominato protocollista archivista di 3. classe nelle Avvocature medesime.

Zarlatti Giulio, Pouget Emilio, aggiunti controllori di tesoreria di 1. classe, promossi alla 2.

De Ciccio Giuseppe, ufficiale di scrittura di 4. classe nelle Intendenze di finanza, nominato aggiunto controllore di tesoreria di 2. classe.

Luzzini Giovanni, vice segretario di ragioneria di 3. classe id., id. id. id.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare sull'emigrazione — Ai Signori Prefetti del Regno.

Il Ministero trasmette ai signori Prefetti per il loro ufficio, per gli uffici dipendenti, per gli uffici di porto e per i Sindaci un conveniente numero di esemplari della legge 30 dicembre 1888, N. 5866 sull'emigrazione, e del regolamento relativo approvato con Regio Decreto del 10 gennaio corrente.

A partire dal 15 di questo stesso mese cessano di aver vigore le disposizioni date per il passato negli affari generali dell'emigrazione.

Nella dichiarazione dell'art. 1 della legge circa la libertà dell'emigrazione è riposto il concetto fondamentale che deve servire di guida nei rapporti cogli emigranti. A chi è libero di emigrare, non potranno negarsi il nulla-osta e il passaporto.

E' pure da ritenere che gli obblighi nascenti da rapporti di mero diritto civile non possono legittimare il rifiuto de' passaporti. Così il contratto esistente tra contadini o coloni coi proprietari dei fondi, da quelli tenuti in affitto o a colonia, non è motivo, come in più casi il Ministero ebbe già a dichiarare, per ritardare o negare i passaporti.

Non è necessario che la moglie, non legalmente separata, per ottenere il passaporto presenti il consenso del marito. Questa prescrizione, che non può dirsi in perfetta armonia col Codice civile italiano, è oramai divenuta incompatibile colla espressa dichiarazione della legge che l'emigrazione è libera.

Quanto ai giovani di leva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione si riporta intieramente alle leggi e ai regolamenti sul reclutamento del regio esercito. Nè queste leggi e questi regolamenti richieggono dai giovani di leva la prestazione di alcuna cauzione per recarsi in America e alle Indie. Questa materia, sia che si tratti di soggetti alla leva che di militari in congedo illimitato, è di esclusiva competenza del Ministero della Guerra. Al medesimo dovranno perciò direttamente rivolgersi le relative istanze, i ricorsi, i quesiti, insomma tutta la corrispondenza.

Del resto nulla è modificato circa alle altre disposizioni del Regio decreto 13 novembre 1857 sui passaporti.

Ad ogni buon fine si avverte che non si può obbligare l'emigrante a prestare qualsiasi specie di cauzione per ottenere il passaporto. L'autorità di P. S. può soltanto esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio, ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza; che dimostrino di avere i mezzi sufficienti per fare il viaggio fino a destinazione. Non si può quindi domandare la prova che abbiano mezzi per provvedere ad altri bisogni, per quanto siano di stretta necessità, nè chiedere una malleveria neppure per le stesse spese di viaggio.

In casi speciali e eccezionali dipendenti da misure de' Governi esteri sulla immigrazione nei propri Stati, disporrà il Ministero, quando ne sia bisogno, per le facoltà attribuitegli dall'art. 19 lett. b della legge sull'emigrazione.

Per l'art. 1 del regolamento si richiede la presentazione del certificato di assicurato imbarco, munito del visto dell'autorità di P. S. del porto di partenza, per rilasciare passaporti a famiglie di emigranti. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni date sui certificati di assicurato imbarco con la sola differenza che la presentazione del medesimo non è più richiesta quando la emigrazione è individuale.

Nell'interesse degli emigranti è stata concessa col regolamento la facoltà agli agenti di emigrazione di fare essi direttamente le pratiche per il rilascio dei nulla osta e passaporti; ma questa prestazione dev'essere gratuita, e l'agente ha diritto al solo rimborso delle spese per tasse di bollo da lui anticipate. Questa disposizione è analoga a quella dell'art. 10 della legge; l'una e l'altra mirano a togliere di mezzo le molte e gravi spogliazioni che si commettevano a danno degli emigranti sotto vari pretesti dagli agenti e da altri intermediari. L'autorità di P. S. dovrà vegliare che simili abusi non abbiano più a verificarsi.

L'art. 2 della legge indica quali sono le operazioni in materia di emigrazione che non si possono fare da persone non munite di patente di agente o della licenza di subagente. Una tale indicazione non è tassativa, ma soltanto dimostrativa. In generale chiunque compie operazioni di emigrazione a scopo di lucro è compreso nel detto articolo.

La legge determina le condizioni nelle quali la patente di agente o la licenza di subagente possono essere concesse o negate. I Prefetti non debbono tuttavia tralasciare di ricercare tutte quelle altre circostanze, che sebbene non autorizzino a negare la patente o la licenza, giovano però a dare una più precisa cognizione delle qualità morali del richiedente.

Le informazioni saranno dai Prefetti comunicate al Ministero nell'atto in cui essi trasmettono le domande della patente di agente. Essi manifesteranno inoltre il proprio parere riguardo alla cauzione da richiedersi in base alle stesse informazioni non che alla importanza che presumibilmente potrà acquistare l'agenzia. All'uopo indicheranno al Ministero i mezzi de' quali l'agente può disporre per sviluppare i propri affari, tenuto anche conto dell'estensione del territorio nel quale chiede di operare.

Nella legge e nel regolamento sono specificatamente indicati gli obblighi che incombono agli agenti e subagenti di emigrazione. La legge è di tutela degli emigranti di fronte agli intermediari che dal movimento dell'emigrazione traggono i loro guadagni. Quindi è con una buona vigilanza sugli agenti e subagenti che si deve svolgere in gran parte il servizio alle autorità politiche attribuito in materia d'emigrazione. Il Ministero raccomanda la massima energia nell'accertare, raccogliendo prove concludenti, tutti i casi nei quali l'agente o subagente incorrono nella perdita della patente o della licenza, e nelle sanzioni penali stabilite dalla legge.

La facoltà più importante che la legge riconosce nell'agente è quella di fare arruolamenti, che fin qui era subordinata a uno speciale permesso del Ministero, concesso soltanto volta per volta. È chiaro che nel caso di arruolamento più che mai vigilante deve essere l'autorità di P. S. per mantenere rigorosamente l'osservanza delle disposizioni sancite in proposito dalla legge e dal regolamento. Di quanto riguarda l'arruolamento e il suo corso dovrà essere tenuto continuamente informato questo Ministero.

Ad ogni partenza di comitive di emigranti arruolati in numero maggiore di cento, l'autorità di P. S. non dovrà omettere di verificare che l'agente o un suo incaricato li accompagni sino al porto d'imbarco, ovvero di procurarsi notizia dall'autorità di P. S. del porto medesimo che siavi colà un rappresentante dell'agente per riceverli come nel regolamento è prescritto.

Per riconoscere e liquidare i danni che gli emigranti abbiano patito per fatti di cui la legge dichiara responsabile l'agente, e per le indennità che il medesimo deve loro corrispondere, è istituita una

speciale Commissione di arbitri. È necessario che i signori Prefetti provvedano in tempo utile per la riunione dei Consigli provinciali in sessione straordinaria per la prima elezione che i medesimi debbono fare dei due consiglieri provinciali chiamati a far parte della Commissione. In appresso i Consigli provinciali procederanno a questa elezione nel tempo prescritto dal regolamento.

I signori Prefetti dovranno disporre immediatamente quanto occorre, con istruzioni ai dipendenti uffici e con le notizie di cui gli interessati avessero bisogno, per la piena attuazione nelle rispettive provincie della legge sulla emigrazione. Frattanto daranno sollecitamente corso alle domande per patente di agente o per licenza di subagente per modo che le agenzie di emigrazione possano sistemarsi in conformità alla legge e al regolamento. E per dar agio agli agenti di mettersi in regola colla nuova legislazione, si è disposto col Regio Decreto con cui approvasti il regolamento, che le licenze d'agenzia rilasciate a termini dell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza siano valide sino al giorno 15 del prossimo febbraio, inclusivo. S'intende che questa facilitazione è estesa anche alle Società di navigazione, le quali per la vigente giurisprudenza si ritenevano autorizzate ad operare senza la licenza, nonchè ai loro rappresentanti riconosciuti dai Prefetti, in quanto dalla legge sull'emigrazione non siano espressamente esclusi dall'esercizio dell'industria di agente o subagente.

I signori Prefetti sono pregati di far inserire nel Bollettino di Prefettura la presente circolare, la legge e il regolamento sull'emigrazione.

Si attende intanto un cenno di ricevimento.

Per il Ministro
A. FORTIS.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 13 corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nel posto semaforico di Capo Ferro, in provincia di Sassari.
Roma, 19 gennaio 1889.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 14 — Il corrispondente da Vienna dello *Standard* segnala la voce che il viaggio delle Principesse di Montenegro a Pietroburgo non sia estraneo al progetto di matrimonio del Granduca ereditario.

NEW-YORK, 14 — L'ammiraglio Kimberley, comandante la squadra del Pacifico, ricevette ordine di recarsi alle Isole Samoa, colla corvetta *Frenton*, onde proteggere gli interessi degli Stati-Uniti.

Altre navi da guerra saranno inviate a Panama in previsione di disordini.

LONDRA, 14 — La Società delle Missioni è informata da Zanzibar esservi state ricevute lettere dall'interno le quali annunziavano che tutto andava bene negli stabilimenti della Società a Vorambo ed al lago Tanganika.

LONDRA, 14 — Il *Reuter Office* ha da Geddah, 14 « Un vapore del Lloyd austriaco passò oggi da questo porto con a bordo il cosacco Atschirnof e molti altri cosacchi diretti ad un porto del mar Rosso. Una cannoniera italiana seguiva il vapore. »

Il *Reuter Office* ha da Suakim, 14: « Un vapore del Lloyd, proveniente da Suez, porta circa 200 cosacchi ad Obock. »

SUAKIM, 15 — E' qui giunto ieri il battello postale austro-ungarico del Lloyd che trasporta la sedicente missione religiosa russa ed Atschirnof. La missione proseguirà, pare, oggi, direttamente per Obock e poscia si recherà a Massaua.

I consoli francesi hanno salutato ufficialmente i russi ad ogni scalo.

